

Articolo 7
(Modifiche alla disciplina delle Imposte sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero (IVAFE) - Caso EU Pilot 5095/13/TAXU)

L'**articolo 7**, apportando **modifiche all'articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011**, **restringe l'ambito oggettivo** dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Si prevede in particolare che, a decorrere dall'anno **2014**, l'imposta è dovuta sul valore dei **prodotti finanziari**, dei **conti correnti** e dei **libretti di risparmio detenuti all'estero**, in luogo della precedente formulazione che la rapportava al più ampio concetto di "attività finanziarie".

La norma in commento è finalizzata a risolvere i rilevi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 5095/12/TAXU. In particolare la Commissione ha evidenziato criticità relative all'applicazione della disciplina dell'IVAFE con riferimento alla disparità di trattamento che si determina rispetto alla norma concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari (articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642). Nello specifico è stato rilevato che la normativa sul bollo si applica ai "prodotti finanziari" (ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati), mentre quella dell'IVAFE si applica attualmente alle "attività finanziarie". Ciò determina una **disparità di trattamento** tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziarie detenute all'estero.

L'articolo 7, modificando i commi 18, 20 e 21 dell'articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011, uniforma l'ambito oggettivo di applicazione delle due discipline facendo riferimento, per entrambe, ai "prodotti finanziari".

In particolare la **lettera a)** modifica il **comma 18** prevedendo che l'imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia.

Al riguardo si rammenta che l'Agenzia delle entrate, con la **circolare 28/E del 2 luglio 2012**, ha chiarito l'ambito oggettivo dell'attuale versione, elencando le attività finanziarie soggette ad imposta:

- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);

- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Con la **modifica** apportata dall'articolo 7 saranno **soggetti ad IVAFE** solo i **prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero** dalle **persone fisiche residenti in Italia**.

Si evidenzia che il comma 20 dell'articolo 19 del D.L. n. 201 del 2011 prevede che per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-*bis*, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, ovvero **34,20 euro**. Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all'estero dal contribuente. L'imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000.

La **lettera b)** modifica il **comma 20** sostituendo dove ricorrono le espressioni "attività finanziarie" con "**prodotti finanziari**". Il comma 20 concerne la misura dell'imposta, fissata al **1,5 per mille**. Si evidenzia che il disegno di legge di stabilità per il 2014 (A.C. 1865) prevede l'innalzamento di tale misura al 2 per mille a decorrere dal 2014.

La **lettera c)** sostituisce al **comma 21** l'espressione "attività finanziaria" con "**prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio**". Il comma 21, al fine di evitare una doppia imposizione, prevede un **credito di imposta** pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie, che si detrae dall'IVAFAE. Il credito d'imposta non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.

Il **comma 2** fa decorrere la norma sopra descritta dal periodo d'imposta relativo all'anno **2014**.

La norma, restringendo l'ambito di applicazione dell'imposta, determina una perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica in 700 milioni a decorrere dal 2014.

IVAFE

Il D.L. n. 201 del 2011 ha introdotto l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), disciplinata dai commi da 18 a 21 dell'articolo 19. Base imponibile è il valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta si deduce, per evitare fenomeni di doppia imposizione, un credito d'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le predette attività finanziarie. Per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso la normativa rimanda alla disciplina in materia di IRPEF.

La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228 del 2012, articolo 1, commi 518-519) ha previsto il differimento dell'istituzione dell'IVAFE dal 2011 al 2012; i versamenti già effettuati per l'anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.

La misura dell'imposta, attualmente dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, è stata incrementata al **2 per mille a decorrere dal 2014** dall'articolo 1, **comma 392, del disegno di legge di stabilità 2014** (attualmente all'esame della Camera). Tale comma, inserito nel corso dell'esame al Senato, armonizza l'aliquota dell'IVAFE all'incremento disposto dal precedente comma 391 dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Il coordinamento si è reso necessario al fine di evitare che un regime fiscale più appetibile all'estero non provocasse una fuoriuscita di capitali dall'Italia.

Procedure di contenzioso

Nell'ambito della procedura EU Pilot⁴ 5095/13TAXU, la Commissione europea ha rilevato la **possibile incompatibilità con il diritto europeo di alcune disposizioni** - contenute nel D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16 - **concernenti l'imposta di bollo** su conti correnti, titoli, strumenti e **prodotti finanziari** e su **attività finanziarie detenute all'estero**. In particolare, la Commissione contesta la **disparità di trattamento tra l'imposta**

⁴ Il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (tutti gli Stati membri hanno aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

di bollo sui prodotti finanziari e quella sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

Più specificamente, la Commissione osserva che l'IVAFE si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute all'estero:

- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti; obbligazioni italiane o estere e titoli similari; titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all'estero; titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR); valute estere; depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui: finanziamenti; riporti; pronti contro termine; prestito titoli; polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria.

Ad avviso della Commissione, questa **nozione di “attività finanziarie” detenute all'estero** e soggette ad IVAFE è **più ampia di quella di prodotti finanziari** soggetti ad imposta di bollo: a titolo esemplificativo, si osserva che l'IVAFE viene applicata in caso di detenzione di quote di società a responsabilità limitata estere, mentre le quote di SRL italiane non sono soggette all'imposta di bollo. Il diverso trattamento fiscale degli investimenti di natura finanziaria, a seconda che siano effettuati in Italia o in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), determinerebbe una violazione del principio di libera circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) e dall'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

La Commissione rileva altresì che **l'IVAFE impone alle persone fisiche** (fiscalmente) residenti in Italia **l'obbligo di dichiarare annualmente in Italia tutti i conti correnti**, i depositi e le **altre attività finanziarie detenute all'estero**. Questa norma **contrasterebbe con il Protocollo sui privilegi e le immunità del personale impiegato presso le Istituzioni dell'UE**, in base al quale “i funzionari e altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione”, dal momento che i loro redditi risultano tassati dalla medesima Unione europea. Pertanto, gli Stati membri – e quindi anche l'Italia - non possono imporre – direttamente o indirettamente ulteriori obblighi dichiarativi e/o impositivi per quanto concerne i redditi agli stessi corrisposti dalle Istituzioni dell'UE.

Sotto questo secondo profilo, nella risposta inviata il 19 luglio scorso, il **Ministero dell'economia e delle finanze non rileva un'incompatibilità dell'IVAFE con il Protocollo sui privilegi e le immunità**, laddove esenta dall'imposizione gli stipendi, i salari e gli altri emolumenti connessi al rapporto di lavoro: infatti, **oggetto dell'imposizione è il conto corrente** su cui affluiscono tali emolumenti, **a prescindere dalle componenti che lo alimentano**. Ad avviso del Ministero, **rapportare l'imposta**

all'ammontare dei soli accrediti non derivanti da stipendi comporterebbe un **onere eccessivo a carico dell'amministrazione fiscale**.

Nella **successiva replica**, la **Commissione europea** chiede alle autorità italiane di chiarire come il versamento di stipendi e di emolumenti equivalenti sul conto corrente del personale delle Istituzioni dell'UE possa far perdere a questi ultimi la loro peculiarità, **trasformandoli in un' indefinita attività finanziaria**, anche qualora, in ipotesi, su tale conto corrente non confluiscano accrediti di fonti diverse. Inoltre, ad avviso della Commissione, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, l'esclusione dagli obblighi dichiarativi in sede nazionale dei redditi corrisposti dall'UE non può essere in alcun modo legata agli eventuali oneri amministrativi di accertamento da parte delle amministrazioni nazionali.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

E' all'esame delle Istituzioni dell'UE la proposta di modifica della direttiva della [direttiva 2003/48/CE](#) sulla **tassazione dei redditi da risparmio (COM(2008)727)**, presentata dalla Commissione europea il 13 novembre 2008 il 13 novembre 2008.

La proposta mira ad estendere il campo di applicazione della direttiva, basato sullo scambio automatico di informazioni, per includervi non solo i pagamenti di interessi ma anche tutti i redditi da risparmio, nonché i prodotti che generano interessi o redditi equivalenti.

Tale proposta è strettamente connessa al negoziato in corso tra la Commissione europea e alcuni Stati terzi (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco) per la **revisione degli accordi** in materia di **tassazione dei redditi da risparmio**, al fine di introdurre - anche in questi accordi - il principio dello scambio automatico delle informazioni.

Il Parlamento europeo, che su questa materia viene solo consultato, si è già espresso favorevolmente il 24 aprile 2009. Il negoziato in seno al Consiglio dell'UE è tuttora bloccato a causa dell'**opposizione**, in particolare, dei Governi di **Lussemburgo e Austria**, che sono contrari a qualsiasi ipotesi di **attenuazione del segreto bancario** e subordinano l'adozione di una normativa comune a livello UE alla stipula di accordi di contenuto analogo con i sopra citati Stati terzi, che attualmente contendono loro il primato di sedi privilegiate per il deposito dei redditi da risparmio.